

**PARTNERSHIP AGREEMENT  
TRA  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE (ITALIA)  
E  
LA TASHKENT STATE UNIVERSITY OF LAW (UZBEKISTAN)**

L'**Università degli Studi Roma Tre** (di seguito ROMA TRE), università pubblica regolarmente organizzata come ente non commerciale, rappresentata dal suo Rettore Prof. Massimiliano FIORUCCI, il Dipartimento di Giurisprudenza, rappresentato dal suo Direttore, Prof. Antonio CARRATTA e la **Tashkent State University of Law** (di seguito TSUL), università regolarmente organizzata come ente non commerciale, rappresentata dal suo Rettore Prof. Bakhshillo KHODJAEV di seguito denominate anche “Parti” e singolarmente “Parte”.

In considerazione del *Cultural Co-operation Framework Agreement* firmato dalle parti il 19 settembre 2022, e con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le due Università, nonché di sviluppare programmi di studio congiunti per lo scambio di competenze, conoscenze e personale - tra cui studenti, docenti, ricercatori e amministrativi - le parti convengono quanto segue:

## **1. OGGETTO DELL'ACCORDO**

- 1.1. Lo scopo del presente Accordo è delineare la collaborazione tra ROMA TRE e TSUL per il quinquennio 2026/27 – 2030/31. Questa partnership mira alla realizzazione congiunta di un programma educativo in conformità con il principale “Accordo per il rilascio del Doppio Titolo” che verrà siglato contestualmente tra le Parti, come descritto nell’ Articolo 1.2. TSUL è tenuta a compensare ROMA TRE per le spese sostenute in relazione alla realizzazione del programma.
- 1.2. La partecipazione di ROMA TRE alla realizzazione congiunta del programma educativo include le seguenti responsabilità:
  - 1.2.1. **Organizzazione del programma educativo:** ROMA TRE supervisionerà, in stretta collaborazione con TSUL, la struttura e l'attuazione del programma educativo.
  - 1.2.2. **Fornitura di curricula e programmi:** ROMA TRE fornirà il personale docente per i corsi dettagliati nel principale “Accordo per il rilascio del Doppio Titolo”; tale accordo indicherà anche il numero di corsi che si terranno in presenza, quelli che potranno essere erogati a distanza e quelli che saranno svolti in modalità mista.
  - 1.2.3. **Rilascio dei titoli di studio:** ROMA TRE rilascerà diplomi agli studenti che completeranno con successo presso TSUL il programma educativo congiunto (e la TSUL farà lo stesso con quelli di ROMA TRE), in conformità con la legislazione

della Repubblica Italiana, tenendo conto degli standard educativi della Repubblica dell'Uzbekistan. Ciò è in linea con i termini dell'“Accordo per il rilascio del Doppio Titolo” stabilito tra le due istituzioni.

1.2.4. **Monitoraggio degli standard educativi:** ROMA TRE garantirà che il processo educativo sia conforme alle norme e agli standard di qualità dell'università.

1.2.5. **Partecipazione a progetti internazionali:** ROMA TRE parteciperà anche a progetti accademici, scientifici e innovativi internazionali per arricchire l'esperienza educativa degli studenti.

1.3. Le Parti convengono che l'attuazione delle attività descritte nel presente Articolo è subordinata alle condizioni di cui all'Articolo 5.1. di seguito in merito alle approvazioni necessarie.

## **2. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI**

2.1. ROMA TRE garantisce che le attività saranno svolte in conformità con gli standard internazionali generalmente accettati per l'istruzione superiore, come implementati da ROMA TRE in Italia.

2.2. TSUL ha il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere a ROMA TRE di rivedere la qualità delle attività svolte da ROMA TRE in conformità con l'Articolo 1.2, qualora queste non siano soddisfacenti. In caso di ricevimento di una tale richiesta, ROMA TRE è obbligata a prendere le misure appropriate entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta. Questo termine può essere prorogato nel caso in cui le misure per rivedere le attività svolte non possano essere implementate nel breve periodo. ROMA TRE dovrà informare TSUL dell'estensione del termine non appena diventi a conoscenza delle difficoltà nell'implementare l'attività.

2.3. Le Parti sono responsabili di fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli scopi del presente Accordo. Ogni Parte è responsabile nei confronti dell'altra per la fornitura di report su tutte le situazioni che possano influenzare l'esecuzione di queste attività o i termini di loro esecuzione.

2.4. I risultati di quanto svolto da ciascuna delle Parti nella realizzazione del programma educativo condiviso saranno documentati negli atti di rendicontazione periodica, firmati dalle Parti, e presentati con cadenza regolare, al termine di ogni anno accademico.

2.5. Al termine di ogni anno accademico, ROMA TRE fornirà a TSUL un report amministrativo scritto sui costi delle attività svolte (Allegato 1). Eventuali differenze positive o negative tra gli importi contrattuali e i costi effettivi saranno compensate negli anni successivi.

2.6. I report dovranno essere forniti in inglese e italiano. Tutti i documenti che TSUL dovrà fornire a ROMA TRE per adempiere ai suoi obblighi in base al presente Accordo dovranno essere forniti tempestivamente in inglese.

2.7. Ciascuna Parte si impegna ad ottemperare tempestivamente e qualitativamente ai propri obblighi assunti nell'ambito del presente Accordo e a rispettare tutti i requisiti stabiliti dalla legislazione.

## **3. TASSE UNIVERSITARIE E PAGAMENTI DEGLI STUDENTI**

3.1. L'importo delle tasse universitarie dovute dagli studenti TSUL iscritti al Programma di Doppio Titolo sarà determinato annualmente con decisione dell'organo competente di governo della TSUL, in conformità alla legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan.

3.2. L'importo delle tasse universitarie per un anno accademico non potrà eccedere l'equivalente di 145 (centoquarantacinque) volte l'Importo Base di Calcolo (*Base Calculation Amount – BCA*) vigente nella Repubblica dell'Uzbekistan al momento dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della TSUL.

3.3. Le tasse universitarie saranno corrisposte esclusivamente alla TSUL.

3.4. Le Parti convengono espressamente che le tasse universitarie riscosse dalla TSUL dagli

studenti costituiscono entrate istituzionali proprie della TSUL. I rapporti finanziari tra la TSUL e ROMA TRE, connessi all'attuazione del Programma, saranno disciplinati esclusivamente dall'articolo 4 del presente Accordo e dai relativi Allegati Finanziari.

- 3.5. L'importo delle tasse universitarie dovute dagli studenti non inciderà, né modificherà o determinerà automaticamente l'ammontare del contributo dovuto dalla TSUL a ROMA TRE, il quale sarà calcolato e versato esclusivamente in conformità all'articolo 4 del presente Accordo.

#### 4. CONTRIBUTO ECONOMICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo della compensazione finanziaria (di seguito, il "Contributo") che la Tashkent State University of Law (di seguito, "TSUL") è tenuta a versare all'Università degli Studi Roma Tre (di seguito, "ROMA TRE") è **determinato separatamente per ciascun Anno Accademico ed è indicato nei relativi Allegati Finanziari Annuali dedicati.**

Il Contributo è disciplinato e documentato mediante:

- a) **Allegato 2 (Piano Finanziario Pluriennale)**, che riporta gli importi annuali del Contributo concordati per ciascun Anno Accademico coperto dal piano (di seguito, gli "Anni di Piano");
- b) **Allegato 2A (Piano Finanziario Annuale)** relativo a ciascun Anno Accademico, che dà attuazione operativa all'importo annuale concordato per l'Anno Accademico di riferimento (ivi incluse le scadenze delle rate, le modalità di fatturazione e, ove applicabile, l'adeguamento di cui all'articolo 4.4).
- 4.1.1. L'Allegato 2 (Piano Finanziario Pluriennale) costituisce parte integrante, essenziale e **vincolante** del presente Accordo. Per ciascun Anno di Piano, l'importo annuale del Contributo indicato nell'Allegato 2 rappresenta l'importo annuale concordato e dovuto per il relativo Anno Accademico, fatto salvo esclusivamente quanto previsto dall'articolo 4.3 (Condizioni Minime di Iscrizione) e dall'articolo 4.4 (Adeguamento), ove applicabili.
- 4.1.2. Per ciascun Anno di Piano, le Parti sottoscrivono il corrispondente Allegato 2A (Piano Finanziario Annuale) entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato di Iscrizione (Allegato 5) relativo alla coorte di riferimento. L'eventuale mancata sottoscrizione dell'Allegato 2A entro tale termine non esonera le Parti dai rispettivi obblighi. In tal caso:
- l'importo annuale si intende pari a quello indicato nell'Allegato 2 (come eventualmente adeguato ai sensi della Articolo 4.4); e
  - i pagamenti e la fatturazione sono effettuati conformemente alla Articolo 4.7 e all'Allegato 3 (Coordinate Bancarie) vigente
- 4.1.3. In caso di contrasto tra l'Allegato 2 e l'Allegato 2A: (i) per quanto concerne **l'importo annuale** relativo a un Anno di Piano, prevale **l'Allegato 2** (fatto salvo quanto previsto dalla Articolo 4.4); (ii) per quanto concerne le **scadenze di pagamento, la ripartizione in rate, le modalità di fatturazione e gli aspetti amministrativi, prevale l'Allegato 2A**; (iii) il presente **Articolo 4** prevale in ogni caso sugli Allegati 2 e 2A nella misura in cui stabilisce condizioni inderogabili (ivi incluse gli Articoli 4.3 e 4.4).
- 4.2. Le Parti, in quanto amministrazioni pubbliche aventi finalità istituzionali non commerciali e senza scopo di lucro nei settori della didattica e della ricerca, convengono che i pagamenti previsti dal presente Accordo hanno natura esclusivamente compensativa e sono finalizzati a garantire la sostenibilità economica del Programma con riferimento alle attività svolte da ROMA TRE, come descritte all'Articolo 1, nell'ambito della cooperazione volta all'attuazione congiunta del

- percorso formativo ai sensi del principale “Accordo di Doppio Titolo”.
- 4.3. Le Parti convengono quanto segue in merito alla dimensione delle coorti e alle condizioni di efficacia dell’accordo:
- La dimensione della coorte non potrà essere superiore a 125 (centoventicinque) studenti iscritti (di seguito, il “Tetto”).
  - Il Programma avrà inizio e l’obbligo di TSUL di corrispondere il Contributo a ROMA TRE sorgerà esclusivamente qualora, nel primo anno di attivazione, risultino iscritti almeno 100 (cento) studenti (la “Condizione Minima di Iscrizione”). Per gli anni successivi, una volta che il Programma sia stato avviato, qualora risultino iscritti meno di 50 (cinquanta) studenti: (i) il Programma non sarà attivato per la relativa coorte; (ii) sarà comunque dovuto e processato il Contributo a favore di ROMA TRE per il relativo Anno Accademico al fine di garantire la copertura compensativa delle coorti in prosecuzione; (iii) ROMA TRE emetterà fattura ai sensi del presente Articolo 4 per il relativo Anno Accademico e TSUL sarà tenuta al relativo pagamento.
  - Per ciascuna coorte, le Parti determinano il numero definitivo degli studenti iscritti (immatricolati) al primo anno alla Data di Determinazione delle Iscrizioni, individuata nel Calendario delle Iscrizioni relativo alla coorte. TSUL trasmette a ROMA TRE il Calendario delle Iscrizioni per la coorte di riferimento utilizzando il modello di cui all’Allegato 4 (Calendario delle iscrizioni). TSUL potrà aggiornare il Calendario mediante comunicazione scritta, anche a mezzo e-mail, tra i Coordinatori della Partnership indicati nell’Allegato 6; eventuali modifiche alla Data di Determinazione delle Iscrizioni richiedono il previo consenso scritto di ROMA TRE (anche via e-mail).
  - Entro 10 (dieci) giorni dalla Data di Determinazione delle Iscrizioni, le Parti sottoscrivono un certificato, firmato dai rappresentanti autorizzati di TSUL e dal Coordinatore della Partnership di ROMA TRE, attestante il numero definitivo degli studenti iscritti (Allegato 5 – “Certificato di Iscrizione”). Il Certificato di Iscrizione ha valore definitivo ai fini della verifica dell’insorgenza (o meno) degli obblighi di pagamento ai sensi del presente Articolo 4, salvo errore manifesto.
  - Nessun obbligo di pagamento sorge e nessuna nota di debito è esigibile fino a quando ROMA TRE non abbia ricevuto il Certificato di Iscrizione attestante il soddisfacimento della Condizione Minima di Iscrizione.
- 4.4. A decorrere dal secondo Anno di Piano (attualmente previsto nell’A.A. 2027/2028) e per ciascun successivo Anno di Piano incluso nell’Allegato 2, qualora il numero di studenti immatricolati al primo anno per l’Anno Accademico di riferimento sia superiore a 110 (centodieci) e fino al Tetto (ossia tra 111 e 125), il Contributo dovuto a ROMA TRE per tale Anno Accademico potrà essere incrementato del dieci per cento (10%), a condizione che:
- (i) l’incremento sia calcolato sull’importo annuale base indicato nell’Allegato 2 (Piano Finanziario Pluriennale);
  - (ii) l’importo base e l’importo adeguato (base + 10%) siano **espressamente riportati nel relativo Allegato 2A** (Piano Finanziario Annuale);
  - (iii) l’adeguamento si applichi **esclusivamente all’Anno Accademico di riferimento e solo** qualora la condizione relativa al numero di iscritti sia soddisfatta e confermata nel Certificato di Iscrizione.
- 4.5. Il Tetto è fissato in 125 (centoventicinque) studenti per ciascuna coorte/Anno Accademico, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Decorso un periodo iniziale di attuazione pari al primo (1) o ai primi due (2) Anni Accademici, le Parti procederanno in buona fede a una revisione congiunta dell’erogazione del Programma e degli assetti finanziari (ivi inclusi l’Allegato 2 e i relativi Allegati 2A)

- e potranno negoziare un eventuale incremento del Tetto per i successivi Anni Accademici, mediante apposita modifica scritta e/o aggiornamento degli allegati sottoscritti da entrambe le Parti.
- 4.6. Valuta: Euro. Modalità di pagamento: bonifico bancario.
- 4.7. Il Contributo è versato annualmente in n. 2 (due) rate, all'inizio di ciascun semestre, sulla base delle note di debito emesse da ROMA TRE, come di seguito specificato e riepilogato nell'Allegato 2A:
- a) **Prima rata** (dicembre): pari al 50% del Contributo dovuto per l'Anno Accademico di riferimento (come indicato nell'Allegato 2 e attuato nel relativo Allegato 2A), da corrispondersi nel mese di dicembre del medesimo Anno Accademico, a condizione che: (i) la Condizione Minima di Iscrizione sia stata soddisfatta e attestata nel Certificato di Iscrizione; e (ii) ROMA TRE abbia emesso valida nota di debito ai sensi del presente Articolo 4.7.
- b) **Seconda rata** (marzo): pari al restante 50%, da corrispondersi nel mese di marzo dell'anno solare successivo, previa emissione di valida nota di debito da parte di ROMA TRE ai sensi del presente Articolo 4.7.
- 4.7.1. Condizione sospensiva (nessuna nota di debito / nessun pagamento): nessuna nota di debito potrà essere emessa e nessun pagamento sarà dovuto fino a quando ROMA TRE non abbia ricevuto il Certificato di Iscrizione attestante il soddisfacimento della Condizione Minima di Iscrizione.
- 4.7.2. Note di debito:
- La **nota di debito relativa alla Prima rata** è emessa da ROMA TRE nel mese di novembre dell'anno di ammissione/coorte; TSUL provvede al pagamento del 50% nel mese di dicembre del medesimo anno.
  - La **nota di debito relativa alla Seconda rata** è emessa nel mese di febbraio dell'anno solare successivo; TSUL provvede al pagamento del restante 50% nel mese di marzo del medesimo anno.
- 4.7.3. **Riferimenti nella nota di debito:** ogni nota di debito dovrà riportare espressamente il riferimento al presente Accordo, all'Anno Accademico di riferimento, all'Allegato 2 (Piano Finanziario Pluriennale), al relativo Allegato 2A (Piano Finanziario Annuale) e alla rata cui si riferisce.
- 4.7.4. **Esclusione di pagamento anticipato:** TSUL non effettuerà alcun pagamento anticipato prima dell'emissione del Certificato di Iscrizione.
- 4.8. I dati bancari delle Parti sono riportati nell'Allegato 3.

## 5. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

- 5.1. In caso di ritardo nella presentazione dei risultati di performance con adempimento tempestivo degli obblighi relativi al trasferimento del pagamento da parte di TSUL, ROMA TRE dovrà corrispondere una penale pari al tasso di interesse dello 0,5% dell'importo del presente Accordo per ogni giorno di ritardo, ma non superiore al 5% dell'importo.
- 5.2. In caso di presentazione dei risultati di performance che non corrispondano ai termini concordati tra le Parti, TSUL ha il diritto di rivedere l'importo del pagamento della compensazione. Qualsiasi tipo di reclamo deve essere giustificato da TSUL con un preavviso adeguato e discusso come previsto nell'Art. 6 del presente Accordo.
- 5.3. Il pagamento della penale non esonera le Parti dalla responsabilità di adempiere agli obblighi previsti dal presente Accordo.

## 6. DURATA E RISOLUZIONE

- 6.1. Il presente Accordo entrerà in vigore e sarà vincolante solo dopo che TSUL avrà ottenuto (a) tutte le autorizzazioni e le approvazioni necessarie dalle autorità governative ed educative competenti della Repubblica dell'Uzbekistan, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, (b) l'approvazione del programma di doppia laurea e dei relativi accordi accademici. Fino all'ottenimento di tali approvazioni, il presente Accordo non creerà alcun obbligo vincolante tra le Parti, ad eccezione dell'impegno reciproco a ottenere le autorizzazioni richieste in buona fede. Il presente Accordo rimarrà in vigore per **5 (cinque) anni accademici**, salvo risoluzione anticipata in conformità con il presente Accordo.
- 6.2. ROMA TRE avvierà le proprie attività solo se "Pagamento 0" sarà versato da TSUL entro le scadenze stabilite nell'Art. 2.
- 6.3. Le Parti possono risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento con il consenso scritto reciproco.
- 6.4. La risoluzione non influirà in alcun modo sull'adempimento degli obblighi sorti prima che il presente Accordo fosse risolto.
- 6.5. In caso di risoluzione del presente Accordo, tutte le somme dovute a ROMA TRE per le attività svolte prima che la risoluzione fosse effettiva, nonché tutte le somme non compensate da TSUL ai sensi del presente Accordo, saranno obbligatorie per il pagamento in base ai lavori eseguiti e dovranno essere prontamente corrisposte a ROMA TRE, salvo in caso di reale disaccordo riguardo a tale pagamento o all'adempimento degli obblighi delle Parti ai sensi del presente Accordo.

## **7. MODIFICHE**

Nessuna modifica o emendamento ai termini del presente Accordo avrà forza vincolante per le Parti, salvo che sia effettuata per iscritto e firmata dai rappresentanti autorizzati delle Parti e, se necessario, registrata presso gli organi competenti della Repubblica dell'Uzbekistan.

## **8. COMPOSIZIONE DELL'ACCORDO**

7.1 Il presente Accordo, insieme agli Allegati, costituisce l'intero Accordo tra le Parti e sostituisce tutti gli eventuali accordi, le disposizioni, le intenzioni e gli impegni precedenti (scritti o verbali) tra le Parti riguardanti l'oggetto del presente Accordo.

7.2 Il presente Accordo include i seguenti Allegati:

- Allegato 1: Capitolo di spesa;
- Allegato 2: Piano finanziario pluriennale;
- Allegato 2A: Allegato finanziario annuale;
- Allegato 3: Coordinate Bancarie;
- Allegato 4: Calendario delle iscrizioni
- Allegato 5: Certificato di iscrizione
- Allegato 6: Coordinatori della Partnership.

## **9. FORZA MAGGIORE**

9.1. Una Parte può essere sollevata dai propri obblighi ai sensi del presente Accordo, se uno dei seguenti eventi o condizioni, direttamente o indirettamente, impedisce, limita o rende impossibile l'esecuzione di una Parte di qualsiasi attività ai sensi del presente Accordo: (a) qualsiasi disastro naturale o guerra; (b) scioperi e manifestazioni; (c) qualsiasi atto o

omissione delle autorità pubbliche; (d) qualsiasi altra causa al di fuori del ragionevole controllo della Parte.

- 9.2. Se una delle Parti è temporaneamente impossibilitata a adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo a causa di forza maggiore, come definito nella Articolo 9.1. del presente Accordo, l'altra Parte sarà altresì prontamente sollevata dalla responsabilità di svolgere le proprie attività ai sensi del presente Accordo fino alla cessazione della forza maggiore.
- 9.3. L'inizio della forza maggiore dovrà essere confermato dagli organi statali competenti.

## **10. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE**

- 10.1. Il presente Accordo sarà applicato e interpretato in conformità con le Leggi di entrambi i Paesi.
- 10.2. Le controversie relative all'interpretazione e all'adempimento dei termini e delle condizioni concordate saranno risolte con il consenso reciproco. Se necessario, la risoluzione delle controversie sarà affidata a un Tribunale Arbitrale composto da 3 (tre) membri, uno nominato rispettivamente da ciascuna Parte e il terzo scelto di comune accordo.

## **11. COMUNICAZIONI**

Qualsiasi avviso o richiesta inviata da una delle Istituzioni all'altra ai sensi del presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto in lingua inglese e dovrà essere indirizzata al coordinatore della Partnership designato all'Allegato 6.

## **12. LINGUE DELL'ACCORDO**

Il presente accordo è redatto in 6 (sei) copie, due in inglese, due in italiano e due in uzbeko, aventi pari autenticità. Entrambe le Parti riceveranno una copia in ciascuna lingua. In caso di dubbi nell'interpretazione tra le tre versioni del presente Accordo, prevarrà la versione in inglese.

**CIÒ DEFINITO**, i rappresentanti legali dalle Parti firmano il presente Accordo.

Il Rettore  
dell'Università degli Studi Roma Tre  
Prof. Massimiliano FIORUCCI

Il Rettore  
della Tashkent State University of Law  
Prof. Bakhshillo KHODJAEV

Roma,

Tashkent,

Il Direttore  
del Dipartimento di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi Roma Tre  
Prof. Antonio CARRATTA

**ALLEGATO 1  
CAPITOLI DI SPESA**

Voce di spese	TSUL	ROMA TRE	Descrizione
Stipendi del personale per i corsi di Roma Tre	•		<i>Basato sul calcolo orario delle lezioni di Roma Tre svolte a Tashkent nel primo anno (1 ora: 120 euro)</i>
Costi di viaggio del personale	•		<i>Costo effettivo</i>
Costo per studente	•		<i>Il costo normativo per studente di TSUL è di EUR 2.000,00 (duemila euro)</i>
Costi generali (affitto, utenze, stipendi amministrativi)		•	
Infrastruttura tecnologica		•	
Banche dati didattiche/formative e bibliotecarie		•	
Tutor amministrativi e accademici presso Roma Tre		•	
Coordinatori accademici per la gestione del programma		•	
Attività collaterali		•	

**Note:**

- La tabella sopra riportata illustra l'elenco dei costi associati al Programma di Doppia Laurea e alle relative attività fornite sia da Roma Tre che da TSUL.
- Gli importi attribuibili all'Università Roma Tre saranno versati da TSUL in conformità al calendario dei pagamenti concordato e riportato nell'Allegato 2.

## ALLEGATO 2 PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE

Il presente Allegato 2 (Piano finanziario pluriennale) è redatto ai sensi della Clausola 4 dell'Accordo tra TSUL e ROMA TRE e stabilisce gli importi concordati del Pagamento compensativo annuale per ciascun Anno accademico coperto dal presente piano.

Il presente Allegato costituisce parte integrante, essenziale e vincolante dell'Accordo. Fatte salve la clausola 4.3 (Condizione minima di iscrizione) e la clausola 4.4 (Adeguamento), TSUL verserà a ROMA TRE l'importo del pagamento compensativo annuale per ciascun anno del piano come indicato di seguito. Il calendario dei pagamenti operativi e i dettagli di fatturazione per ciascun anno accademico saranno indicati nel corrispondente Allegato 2A (Allegato finanziario annuale).

### 1. Periodo di validità del Piano (Anni di validità del Piano)

Il Piano copre i seguenti Anni Accademici (gli Anni di validità del Piano): da [AA /] a [AA /] (compresi).

### 2. Importi del Compenso Annuale (per Anno Accademico)

Il compenso finanziario dovuto ai sensi del presente Allegato è calcolato sulla base dell'Ambito delle Spese indicato nell'Allegato 1 e degli accordi accademici e operativi concordati per il relativo Anno Accademico.

Scope of Expenses	Descrizione / Base di calcolo	AA 2026- 2027 (EUR)	AA 2027- 2028 (EUR)	AA 2028- 2029 (EUR)	AA 2029- 2030 (EUR)
<b>Smaltimento R3 risorse didattiche umane + tesi e orari di ricevimento</b>	Il calcolo presuppone un impegno variabile in termini di tempo per lo smaltimento e l'orario di ufficio (tra 8 e 33 giorni per professore) e fissa a 20 euro l'ora il costo orario pertinente	5.700	71.557	135.144	210.653
<b>Spese generali (affitto, utenze, stipendi amministrativi)</b>	Il calcolo viene effettuato su base forfettaria, con una percentuale che varia dal 3% circa nel secondo anno al 10% negli anni successivi (nessuna spesa generale per il primo anno)	-	10.000	40.000	60.000
<b>Infrastrutture tecnologiche</b>	Sistemi informativi e amministrativi per gli studenti (GOMP), infrastruttura IT e servizi di accesso, assistenza agli studenti (Helpdesk)	-	2.500	8.000	12.500
<b>Insegnamento/apprendimento e banche dati bibliotecarie</b>	Piattaforme di apprendimento digitale (Moodle), strumenti di videoconferenza e insegnamento ibrido (MS Teams), piattaforme di valutazione ed esami online, biblioteca, riviste elettroniche, e-book, banche dati, con sistema di accesso remoto alla biblioteca (Discovery)	-	5.000	15.000	24.000
<b>Tutor amministrativi e accademici presso Roma Tre</b>	Tutoraggio accademico e supporto amministrativo per gli studenti: 1 membro del personale nei primi due anni, 2 membri del personale negli anni successivi	15.000	15.000	30.000	30.000
<b>Academic coordinators for program management</b>	Coordinatori accademici per la gestione dei programmi	160.000	160.000	160.000	240.000
<b>Compenso totale dovuto a Roma Tre</b>		<b>180.700</b>	<b>264.057</b>	<b>388.144</b>	<b>577.153</b>

### **3. Relazione con l'adeguamento (Clausola 4.4)**

Qualora l'adeguamento di cui alla Clausola 4.4 sia applicabile a un determinato Anno Accademico, l'adeguamento sarà calcolato sull'importo del Pagamento Compensativo annuale per quell'Anno Accademico, come indicato nella tabella della Sezione 2 sopra riportata, e l'Allegato 2A applicabile dovrà indicare espressamente l'importo base e l'importo adeguato.

### **4. Firme**

**Approvato da:**

*[Nome della persona responsabile per  
l'approvazione]  
[Ruolo]  
[Firma]  
[Data]*

**Approvato da:**

*[Nome della persona responsabile per  
l'approvazione]  
[Ruolo]  
[Firma]  
[Data]*

## ALLEGATO 2A ALLEGATO FINANZIARIO ANNUALE

Il presente Allegato 2A (Piano finanziario annuale) è redatto ai sensi dell'Art.4 del presente accordo tra TSUL e ROMA TRE e rende operativo il Pagamento Compensativo annuale dovuto da TSUL a ROMA TRE per l'Anno accademico specificato di seguito (incluso, ove applicabile, l'Adeguamento di cui all'Art.4.4).

Il presente Allegato 2A costituisce parte integrante ed essenziale dell'Accordo.

### 1. Anno accademico

Anno accademico: [AY /]

### 2. Base di calcolo

Il pagamento compensativo dovuto ai sensi del presente Allegato 2A è calcolato sulla base di:

- l'ambito delle spese di cui all'Allegato 1; e
- gli accordi accademici e operativi concordati per l'anno accademico di riferimento; e
- l'importo annuale per l'anno accademico di riferimento di cui all'Allegato 2 (Piano finanziario pluriennale), come adeguato ai sensi della Clausola 4.4, se applicabile.

### 3. Entità delle spese e ripartizione

Ambito delle spese	Descrizione / Base di calcolo	Importo (EUR)
Spese generali (affitto, utenze, stipendi amministrativi)	Annual overhead costs	[__]
Infrastruttura tecnologica	Platforms, systems, licenses	[__]
Insegnamento/apprendimento e banche dati bibliotecarie	Academic databases and resources	[__]
Tutor amministrativi e accademici presso Roma Tre	Program-related staff	[__]
Coordinatori accademici per la gestione dei programmi	Coordination and oversight	[__]
Attività collaterali	Academic and promotional activities	[__]
<b>Compenso totale dovuto a Roma Tre</b>		<b>[Tot EUR __]</b>

### 4. Importo della compensazione finanziaria (base e adeguato)

Importo annuale di base (secondo l'allegato 2): [EUR \_\_\_\_] ([IMPORTO IN LETTERE])

Si applica l'adeguamento? (SÌ/NO): \_\_\_\_\_

Se SÌ:

- Importo annuale adeguato (base + 10%): [EUR \_\_\_\_] ([IMPORTO IN LETTERE])
- Base: clausola 4.4 e allegato 2 (piano finanziario pluriennale)

Se NO:

- Importo annuale da versare: [EUR \_\_\_\_] ([IMPORTO IN LETTERE])

### 5. Calendario dei pagamenti (due rate)

L'importo totale sarà versato da TSUL a ROMA TRE secondo il seguente calendario:

Rata	Data del pagamento	Importo (EUR)
Prima rata (Dicembre)	[gg/mm/aaaa]	[__]
Seconda rata (Marzo)	[gg/mm/aaaa]	[__]

## 6. Specifiche (amministrative) per la fatturazione

Le fatture devono essere emesse e consegnate in conformità con quanto all'Art. 4.7 e far riferimento a:

- il presente contratto;
- l'Anno Accademico di riferimento;
- l'Allegato 2 (Piano Finanziario Pluriennale);
- il presente Allegato 2A (Piano Finanziario Annuale);
- la rata applicabile (dicembre o marzo).

## 7. Firme

**Approvato da:**

**Approvato da:**

*[Nome della persona responsabile per  
l'approvazione]*

*[Nome della persona responsabile per  
l'approvazione]*

*[Ruolo]*

*[Ruolo]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Data]*

*[Data]*

**ALLEGATO 3**  
**COORDINATE BANCARIE**

**Riferimenti bancari di Roma Tre:**

<b>Bank Name:</b>	Banco BPM SpA
<b>Bank Address:</b>	Viale Europa 115 - Roma
<b>Account Number:</b>	300000
<b>IBAN:</b>	IT85W0503403207000000300000
<b>BIC/SWIFT:</b>	BAPPIT21A67

**Riferimenti bancari della Tashkent State University of Law:**

<b>ACC No</b>	23402978900100001001
<b>Name</b>	Tashkent State University of Law
<b>Acc.no of treasury</b>	400910978262667094100009001
<b>Taxpayer ID</b>	201122349
<b>Address</b>	Sayilgokh str. 35. Yunusobobd dist., Tashkent city
<b>Bank</b>	Central Bank of the Republic of Uzbekistan
<b>SWIFT</b>	CBUZUZ22

**ALLEGATO 4**  
**CALENDARIO DELLE ISCRIZIONE**

Il presente calendario delle ammissioni/iscrizioni è pubblicato in base all'accordo stipulato tra TSUL e Roma Tre per la coorte indicata di seguito.

**Anno accademico / Coorte ID:** [AA \_\_\_\_ / Coorte \_\_\_\_]

<b>Periodo</b>	<b>Data</b>
Data di apertura delle iscrizioni	[gg/mm/aaaa]
Data di chiusura delle iscrizioni	[gg/mm/aaaa]
Data di determina dell'iscrizione	[gg/mm/aaaa]
Scadenza per la firma del certificato di iscrizione	[gg/mm/aaaa] (10 (dieci) giorni dopo la determina)
Data di inizio del programma	[gg/mm/aaaa]

**ALLEGATO 5**  
**ENROLLMENT CERTIFICATE**



**Admission Results for the YYYY/YYYY Academic Year of the Joint Degree Program**  
**Organized by Tashkent State University of Law and Roma Tre University**

**Evaluation Criteria**

The overall score was calculated on a 100-point scale, based on the following components:

**1. English Test (40 points):** Candidates' English proficiency was assessed on a 40 point scale. Applicants holding an officially recognized English language proficiency certificate were automatically awarded the maximum score, in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated July 6, 2021, No. 421. All other candidates were evaluated based on their test results.

**3. Interview (60 points):** An interview conducted jointly by representatives of Tashkent State University of Law and Roma Tre University, with a maximum of 60 points, allocated as follows: TSUL – 30 points and Roma Tre University – 30 points.

**4. Total Score (100 points):** The sum of all the above components (30 + 10 + 30 + 30 = 100) determined the Overall score.

No.	Name	English Test (40)	Interview: Score by TSUL (30)	Interview: Score by Roma Tre (30)	Overall (100)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
...					

**Approved by:**

*[Name of person responsible for approving the report]*

*[Position]*

*[Signature]*

*[Date]*

**Approved by:**

*[Name of person responsible for approving the report]*

*[Position]*

*[Signature]*

*[Date]*

**ALLEGATO 6**  
**COORDINATORI DELLA PARTNERSHIP**

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF LAW

Referente: Dr. Fitrat Umirov

Indirizzo: International cooperation department – Sayilgokh 35 str., Tashkent 100047, Uzbekistan

E-mail: fitratumirov@outlook.com

ROMA TRE UNIVERSITY

Referente: Prof. Simone Benvenuti

Indirizzo: Department of Law – Via Ostiense 159 – 00154 Rome (Italy)

E-mail: simone.benvenuti@uniroma3.it